



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

XVI LEGISLATURA

**DISEGNO DI LEGGE 7 novembre 2022, n. 167**

**Legge di stabilità provinciale 2023**

D'iniziativa della **Giunta provinciale** su proposta del presidente **Maurizio Fugatti**

Presentato il **7 novembre 2022**

Assegnato alla **Prima Commissione permanente**

## **DISEGNO DI LEGGE 7 novembre 2022, n. 167**

### **Legge di stabilità provinciale 2023**

#### INDICE

##### Capo I - *Disposizioni in materia di tributi, di contenimento della spesa e di contabilità*

Art. 1 - *Modificazioni dell'articolo 1 (Disposizioni in materia di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche) della legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 13*

Art. 2 - *Modificazioni dell'articolo 4 bis (Disposizioni in materia di contenimento dei costi per l'acquisto e la locazione di beni immobili e per l'acquisto di arredi e autovetture) della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27*

Art. 3 - *Modificazione dell'articolo 20 della legge provinciale 6 luglio 2022, n. 7, concernente: "Riforma delle comunità: modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), e della legge provinciale per il governo del territorio 2015. Modificazioni della legge provinciale sulle fonti rinnovabili 2022"*

##### Capo II - *Disposizioni in materia di personale provinciale*

Art. 4 - *Modificazioni della legge provinciale 27 dicembre 2021, n. 22, in materia di limiti di spesa per il personale provinciale*

Art. 5 - *Integrazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997)*

Art. 6 - *Unità di missione temporanee per lo svolgimento di particolari funzioni*

##### Capo III - *Disposizioni in materia di salute, di politiche sociali e di politiche per la famiglia*

Art. 7 - *Integrazione dell'articolo 35 della legge provinciale 16 giugno 2022, n. 6, concernente "Misure di semplificazione e accelerazione in materia di opere pubbliche, espropri, gestione del territorio e valutazioni ambientali per il perseguimento degli obiettivi del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC): modificazioni delle relative leggi provinciali, nonché disposizioni straordinarie per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi nel settore zootecnico e ittico e negli investimenti pubblici e disposizione in materia di interventi di politica del lavoro"*

Art. 8 - *Sostegno al pagamento dei canoni di locazione nelle zone periferiche e svantaggiate*

Art. 9 - *Integrazione dell'articolo 6 della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 (legge provinciale sul benessere familiare 2011)*

Art. 10 - *Modificazioni dell'articolo 25 quater (Dote finanziaria per l'indipendenza dei giovani) della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3*

##### Capo IV - *Disposizioni in materia di sport*

Art. 11 - *Modificazioni dell'articolo 37 della legge provinciale 21 aprile 2016, n. 4 (legge provinciale sullo sport 2016)*

##### Capo V - *Disposizioni in materia di promozione dell'agricoltura*

Art. 12 - *Inserimento dell'articolo 15 quinquies nella legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull'agricoltura 2003), e abrogazione dell'articolo 13 (Promozione della costituzione di un fondo per lo sviluppo dell'agricoltura trentina) della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3*

##### Capo VI - *Disposizioni in materia di opere pubbliche*

Art. 13 - *Sostituzione dell'articolo 30 (Contributi a sostegno delle persone residenti e*

*dimoranti negli immobili interessati dalla realizzazione della circonvallazione ferroviaria di Trento) della legge provinciale 27 dicembre 2021, n. 22*

Capo VII - *Disposizioni finali*

Art. 14 - *Disposizioni finanziarie*

Art. 15 - *Riconoscimento ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)*

Art. 16 - *Entrata in vigore*

Tabella A - *Nuove autorizzazioni e riduzioni di spesa inerenti il bilancio annuale 2023 e pluriennale 2023 - 2025 (articolo 14)*

Tabella B - *Copertura degli oneri relativi al bilancio di previsione 2023-2025 (articolo 14)*

Tabella C - *Riconoscimento ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo n. 118 del 2011 (articolo 15)*

## Capo I

*Disposizioni in materia di tributi, di contenimento della spesa e di contabilità*

### Art. 1

*Modificazioni dell'articolo 1 (Disposizioni in materia di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche) della legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 13*

1. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 1 della legge provinciale n. 13 del 2019 è inserito il seguente:

"2 ter. Per l'anno d'imposta 2023, ai soggetti passivi aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) non superiore a 15.000 euro è riconosciuta, ai sensi dell'articolo 73 dello Statuto speciale, una deduzione dalla base imponibile di 15.000 euro. La deduzione prevista da questo comma non spetta ai soggetti passivi aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF superiore a 15.000 euro."

2. Nel comma 3 bis dell'articolo 1 della legge provinciale n. 13 del 2019 le parole: "per il periodo d'imposta 2022" sono sostituite dalle seguenti: "per i periodi d'imposta 2022 e 2023".

3. Alla copertura delle minori entrate derivanti da quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

### Art. 2

*Modificazioni dell'articolo 4 bis (Disposizioni in materia di contenimento dei costi per l'acquisto e la locazione di beni immobili e per l'acquisto di arredi e autovetture) della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27*

1. Nel comma 3 dell'articolo 4 bis della legge provinciale n. 27 del 2010 le parole: "2021 e 2022" sono sostituite dalle seguenti: "2021, 2022 e 2023".

2. Nel comma 4 dell'articolo 4 bis della legge provinciale n. 27 del 2010 le parole: "2021 e 2022" sono sostituite dalle seguenti: "2021, 2022 e 2023".

3. Nel comma 5 dell'articolo 4 bis della legge provinciale n. 27 del 2010 le parole: "2021 e 2022" sono sostituite dalle seguenti: "2021, 2022 e 2023".

### Art. 3

*Modificazione dell'articolo 20 della legge provinciale 6 luglio 2022, n. 7, concernente:  
"Riforma delle comunità: modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3  
(Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), e della legge provinciale per il  
governo del territorio 2015. Modificazioni della legge provinciale sulle fonti rinnovabili  
2022"*

1. Nel comma 1 dell'articolo 20 della legge provinciale n. 7 del 2022 le parole: "Per gli anni successivi si provvede a quantificare il relativo onere nei rispettivi bilanci provinciali" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni successivi alla copertura dell'onere a regime, che si conferma stimato in 80.000 euro, si provvede con i relativi bilanci provinciali".

### Capo II

#### *Disposizioni in materia di personale provinciale*

### Art. 4

*Modificazioni della legge provinciale 27 dicembre 2021, n. 22, in materia di limiti di spesa  
per il personale provinciale*

1. Il comma 1 dell'articolo 11 della legge provinciale n. 22 del 2021 è sostituito dal seguente:

"1. Ai sensi dell'articolo 63 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997), la spesa sui bilanci degli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025 per tutto il personale provinciale appartenente al comparto autonomie locali e al comparto ricerca, compresa quella per il personale assunto a tempo determinato, in comando o messo a disposizione della Provincia, è autorizzata:

- a) per l'anno 2023 in 246.518.000 euro;
- b) per l'anno 2024 in 246.018.000 euro;
- c) per l'anno 2025 in 246.018.000 euro."

2. Il comma 2 dell'articolo 11 della legge provinciale n. 22 del 2021 è sostituito dal seguente:

"2. Ai sensi dell'articolo 85 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006), la spesa sui bilanci degli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025 per tutto il personale provinciale appartenente al comparto scuola, compreso quello per garantire le attività didattiche nel rispetto delle misure di sicurezza idonee ad assicurare il contenimento della diffusione del COVID-19, è autorizzata:

- a) per l'anno 2023 in 550.840.000 euro;
- b) per l'anno 2024 in 550.761.000 euro;
- c) per l'anno 2025 in 550.761.000 euro."

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 11 della legge provinciale n. 22 del 2021 è inserito il seguente:

"2 bis. La spesa prevista dai commi 1 e 2 comprende la quota degli oneri autorizzati dall'articolo 12 riferita al personale appartenente al comparto autonomie locali, al comparto ricerca e al comparto scuola."

4. Il comma 7 dell'articolo 12 della legge provinciale n. 22 del 2021 è abrogato dal 1° gennaio 2023.

5. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3 si provvede

con gli stanziamenti disposti da questa legge sui capitoli di spesa del personale provinciale del comparto autonomie locali e del comparto scuola.

#### Art. 5

#### *Integrazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997)*

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 21 della legge sul personale della Provincia 1997 è inserito il seguente:

"6 bis. Per i fini di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, la Provincia, per il reclutamento di dirigenti, può utilizzare inoltre, previo accordo tra le amministrazioni interessate, le graduatorie di pubblici concorsi banditi per qualifiche dirigenziali approvate dagli enti locali della Provincia autonoma di Trento."

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 24 della legge sul personale della Provincia 1997 è inserito il seguente:

"5 bis. Nel rispetto dei limiti di spesa di personale fissati ai sensi dell'articolo 63 e in coerenza con l'atto di programmazione del fabbisogno di dirigenti, nel caso di cessazione di un incarico dirigenziale il nuovo dirigente a cui conferire l'incarico può essere individuato, con le modalità previste da questa legge per il reclutamento dei dirigenti, anche prima della cessazione, al fine di garantire la continuità e l'efficienza dell'azione amministrativa. In questo caso al nuovo dirigente è conferito, per la durata massima di due mesi, un incarico di supporto ai sensi dell'articolo 15 bis, comma 4. Gli incarichi di supporto previsti da questo comma non sono computati nel contingente massimo dei dirigenti stabilito dall'articolo 21, commi 1 e 7."

#### Art. 6

#### *Unità di missione temporanee per lo svolgimento di particolari funzioni*

1. Nel rispetto dei limiti di spesa previsti dall'articolo 63 della legge sul personale della Provincia 1997, l'atto organizzativo della Provincia previsto dall'articolo 12 bis, comma 7, della medesima legge provinciale, istituisce le seguenti unità di missione temporanee:

- a) un'unità di missione strategica aggiuntiva rispetto a quelle previste dall'articolo 12 quinquies, comma 2, della legge provinciale sul personale della Provincia 1997 per favorire lo svolgimento delle attività di coordinamento e monitoraggio delle iniziative relative al piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), al piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) e al piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 (PNIEC);
- b) fino a due unità di missione semplice aggiuntive rispetto a quelle previste dall'articolo 12 quinquies, comma 3, della legge provinciale sul personale della Provincia 1997 per svolgere i compiti connessi all'organizzazione delle venticinquesime olimpiadi invernali e delle quattordicesime paralimpiadi invernali del 2026.

2. Gli incarichi dirigenziali conferiti per la direzione delle strutture di cui al comma 1 non sono computati nel contingente massimo dei dirigenti di cui all'articolo 21, commi 1 e 7, della legge sul personale della Provincia 1997.

3. In considerazione delle specifiche esigenze per le quali sono istituite, le strutture previste da quest'articolo cessano il 31 dicembre 2027.

### Capo III

#### *Disposizioni in materia di salute, di politiche sociali e di politiche per la famiglia*

##### Art. 7

*Integrazione dell'articolo 35 della legge provinciale 16 giugno 2022, n. 6, concernente "Misure di semplificazione e accelerazione in materia di opere pubbliche, espropri, gestione del territorio e valutazioni ambientali per il perseguimento degli obiettivi del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC): modificazioni delle relative leggi provinciali, nonché disposizioni straordinarie per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi nel settore zootecnico e ittico e negli investimenti pubblici e disposizione in materia di interventi di politica del lavoro"*

1. Dopo il comma 6 ter dell'articolo 35 della legge provinciale n. 6 del 2022 è inserito il seguente:

"6 quater. In considerazione del carattere essenziale per il sistema sanitario provinciale dei servizi socio-sanitari a elevata integrazione sanitaria, erogati tramite le residenze sanitarie assistenziali (RSA), in caso di insufficienza delle risorse previste dal primo periodo del comma 6 bis la Provincia può finanziare, entro i limiti dello stanziamento del fondo appositamente costituito, la spesa sostenuta per le rinegoziazioni di contratti effettuate ai sensi del comma 4 relativi a lavori su immobili destinati a RSA finanziati ai sensi dell'articolo 19 bis, comma 1, della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6 (Interventi a favore degli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilità). Con deliberazione della Giunta provinciale sono adottate le disposizioni attuative di questo comma, individuando in particolare i requisiti e le modalità per l'accesso al fondo e i parametri per il suo riparto."

2. Per i fini di quest'articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023 nell'ambito della missione 13 (Tutela della salute), programma 05 (Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari).

##### Art. 8

#### *Sostegno al pagamento dei canoni di locazione nelle zone periferiche e svantaggiate*

1. Per favorire l'incremento della popolazione insediata nelle zone periferiche e svantaggiate del territorio provinciale la Provincia, in via sperimentale, può promuovere azioni volte a riconoscere ai nuclei familiari che si trasferiscono nel 2023 in queste zone un incentivo economico per il pagamento del canone di locazione sul libero mercato. Il contributo è riconosciuto fino al 2025.

2. Con propria deliberazione la Giunta provinciale definisce le disposizioni necessarie per l'attuazione di quest'articolo e, in particolare:

- a) i requisiti e le condizioni per l'accesso all'incentivo;
- b) i criteri e le modalità per la determinazione e l'erogazione dell'incentivo, nonché la sua durata;
- c) i criteri per l'individuazione delle zone interessate.

3. Le risorse disponibili sono ripartite tra le comunità sulla base dei criteri stabiliti dalla deliberazione prevista dal comma 2.

4. Per i fini di questo articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 nell'ambito della missione 18 (Relazioni con le

altre autonomie territoriali e locali), programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali).

#### Art. 9

*Integrazione dell'articolo 6 della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 (legge provinciale sul benessere familiare 2011)*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della legge provinciale sul benessere familiare 2011 è inserito il seguente:

"1 bis Per i fini del comma 1 la Provincia, per l'anno 2023, concede un contributo di 5.000 euro, una tantum, per la nascita o l'adozione del terzo figlio o di figli successivi al terzo, da corrispondere quale prestazione compresa tra quelle rientranti nell'ambito dell'assegno unico provinciale disciplinato dall'articolo 28 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20. Per accedere al contributo sono richiesti la residenza in provincia di Trento da almeno due anni alla data della domanda e un indicatore di condizione economico-patrimoniale o, per chi non beneficia di altre prestazioni relative all'assegno unico, il possesso di un reddito complessivo ai fini IRPEF dei componenti il nucleo familiare definiti con deliberazione della Giunta provinciale. Quest'ultima deliberazione individua i criteri per la concessione del contributo, nonché le modalità e i tempi della sua erogazione e ogni altro aspetto necessario per l'attuazione di questo comma."

2. Per i fini di quest'articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2023 nell'ambito della missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 05 (Interventi per le famiglie).

#### Art. 10

*Modificazioni dell'articolo 25 quater (Dote finanziaria per l'indipendenza dei giovani) della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3*

1. Nell'alinea del comma 1 dell'articolo 25 quater della legge provinciale n. 3 del 2020 le parole: "per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2022 e 2023".

2. Nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 25 quater della legge provinciale n. 3 del 2020 le parole: "se al momento della nascita del primo figlio," sono sostituite dalle seguenti: "se, al momento dell'erogazione del contributo,".

3. Nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 25 quater della legge provinciale n. 3 del 2020 le parole: "direttamente ai beneficiari" sono sostituite dalle seguenti: "ai beneficiari anche tramite gli istituti di credito convenzionati".

4. Per i fini di quest'articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2028 sulla missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglie), programma 05 (Interventi per le famiglie).

#### Capo IV

##### *Disposizioni in materia di sport*

#### Art. 11

*Modificazioni all'articolo 37 della legge provinciale 21 aprile 2016, n. 4 (legge provinciale sullo sport 2016)*

1. Nel comma 1 dell'articolo 37 della legge provinciale sullo sport 2016, dopo le

parole: "dal CONI" sono inserite le seguenti: "o dal CIP".

2. Nel comma 2 dell'articolo 37 della legge provinciale sullo sport 2016, dopo le parole: "dal CONI" sono inserite le seguenti: "o dal CIP".

3. Nel comma 3 dell'articolo 37 della legge provinciale sullo sport 2016, dopo le parole: "al comitato provinciale del CONI" sono inserite le seguenti: "e al comitato provinciale del CIP".

4. Per i fini di questo articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 180.000 euro per gli anni 2023, 2024 e 2025 sulla missione 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), programma 01 (Sport e tempo libero). Per gli anni successivi i rispettivi bilanci provinciali quantificano il relativo onere.

## Capo V

### *Disposizioni in materia di promozione dell'agricoltura*

#### Art. 12

*Inserimento dell'articolo 15 quinquies nella legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull'agricoltura 2003), e abrogazione dell'articolo 13 (Promozione della costituzione di un fondo per lo sviluppo dell'agricoltura trentina) della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3*

1. Dopo l'articolo 15 quater della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è inserito il seguente:

"Art. 15 quinquies

*Promozione dello sviluppo e la competitività dell'agricoltura trentina*

1. Per accrescere lo sviluppo e la competitività delle imprese del settore agricolo operanti nel territorio provinciale la Provincia sostiene e promuove iniziative, anche finalizzate a favorire l'accesso al credito, che generano effetti moltiplicativi e leve finanziarie.

2. Per attuare il comma 1 la Provincia può intervenire con misure agevolative, anche attuate o integrate con altre misure agevolative a carattere statale o dell'Unione europea, incluse quelle a valere sul fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca previsto dalla vigente disciplina statale. Per l'attuazione può essere previsto il ricorso a protocolli d'intesa o convenzioni.

3. Con apposita deliberazione della Giunta provinciale sono definiti i criteri e le modalità per il funzionamento e la gestione delle iniziative previste da quest'articolo e ogni altro aspetto necessario per la sua attuazione."

2. L'articolo 13 della legge provinciale n. 3 del 2020 è abrogato.

3. Per i fini di cui al comma 1, con la tabella A è autorizzata la spesa di 1.486.200 per l'anno 2023 nell'ambito della missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare).

Capo VI  
*Disposizioni in materia di opere pubbliche*

Art. 13

*Sostituzione dell'articolo 30 (Contributi a sostegno delle persone residenti e dimoranti negli immobili interessati dalla realizzazione della circonvallazione ferroviaria di Trento) della legge provinciale 27 dicembre 2021, n. 22*

1. L'articolo 30 della legge provinciale n. 22 del 2021 è sostituito dal seguente:

"Art. 30

*Contributi a sostegno delle persone residenti negli immobili interessati dalla realizzazione della circonvallazione ferroviaria di Trento*

1. La Provincia sostiene i soggetti residenti in unità immobiliari il cui mantenimento è incompatibile con la realizzazione della circonvallazione ferroviaria di Trento mediante il riconoscimento di un'indennità speciale forfettaria, quale garanzia di tutela sociale, per favorire la loro ricollocazione in altre unità immobiliari, con le modalità previste da quest'articolo.

2. Il contributo è riconosciuto in misura pari a 10.000 euro per ciascuna unità immobiliare ai soggetti che, alla data di dichiarazione della pubblica utilità dell'opera, risiedevano nella medesima unità immobiliare, purchè l'unità immobiliare venga rilasciata in tempi compatibili con l'avvio dei lavori definiti dal soggetto proponente dell'opera.

3. Con deliberazione della Giunta provinciale sono individuati criteri e modalità per l'attuazione di quest'articolo, nonché la documentazione da consegnare per il riconoscimento del contributo.

4. Per i fini di quest'articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2023 sulla missione 08 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa), programma 02 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare)."

Capo VII  
*Disposizioni finali*

Art. 14  
*Disposizioni finanziarie*

1. Per i fini previsti dalle disposizioni indicate in corrispondenza dei capitoli inseriti nelle missioni e programmi indicati nella tabella A sono autorizzate, per ciascuna missione e programma, le variazioni agli stanziamenti a carico degli anni e per gli importi riportati nella medesima tabella, con riferimento alle predette disposizioni e alle modalità indicate nelle relative note.

2. Alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione di questa legge si provvede con le modalità previste dalla tabella B.

Art. 15

*Riconoscimento ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)*

1. Ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo n. 118 del 2011 è riconosciuta la legittimità delle somme indicate dagli atti elencati nell'allegato C.

2. Dall'applicazione del comma 1 non derivano ulteriori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio e indicate nell'allegato C.

Art. 16

*Entrata in vigore*

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Tabella B  
Copertura degli oneri relativi al bilancio di previsione 2023-2025 (articolo 14)

(in migliaia di euro)

	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
1. <u>Oneri complessivi da coprire:</u>			
<b>NUOVE O ULTERIORI SPESE AUTORIZZATE</b>	<b>234.044</b>	<b>182.754</b>	<b>2.744.172</b>
Articolo 14 - Nuove autorizzazioni di spesa (vedi totale 1 della tabella A)	234.044	182.754	2.744.172
<b>MINORI ENTRATE</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>
Articolo 1 - Disposizioni in materia di addizionale regionale IRPEF	0	4.500	0
<b>TOTALE ONERI DA COPRIRE</b>	<b>234.044</b>	<b>187.254</b>	<b>2.744.172</b>
2. <u>Mezzi di copertura:</u>			
<b>RIDUZIONI DI SPESE</b>	<b>84.545</b>	<b>64.275</b>	<b>109.289</b>
Articolo 14 - Riduzioni autorizzazioni di spesa (vedi totale 2 della tabella A)	84.545	64.275	109.289
<b>QUOTA MAGGIORI ENTRATE</b>	<b>149.499</b>	<b>122.979</b>	<b>2.634.883</b>
<b>TOTALE MEZZI DI COPERTURA</b>	<b>234.044</b>	<b>187.254</b>	<b>2.744.172</b>

Per gli esercizi finanziari successivi si provvede secondo le previsioni recate dal bilancio della Provincia

Tabella C

Riconoscimento ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo n. 118 del 2011 (articolo 15)

N.	Estremi dell'atto	Sintesi dell'oggetto	Importo in euro	Missione - programma Capitolo di bilancio Anno d'imputazione
1	Determinazione del dirigente del servizio gestioni patrimoniali e logistica 6 luglio 2022, n. 7115	Spesa per indennità di occupazione	581,56	Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Capitolo di bilancio 743151 Anno d'imputazione 2022
2	Determinazione del dirigente del servizio attività educative per l'infanzia 8 luglio 2022, n. 7217, modificata con determinazione 12 luglio 2022, n. 7372	Spesa per convegno	120,00	Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 Istruzione prescolastica Capitolo di bilancio 250500-001 Anno d'imputazione 2022
3	Determinazione del dirigente dell'Agenzia provinciale per le opere pubbliche 8 agosto 2022, n. 8563	Spesa per incarico responsabile sicurezza	17.080,00	Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Capitolo di bilancio 741060 Anni di imputazione 2022 e 2023
4	Determinazione del dirigente del servizio attività e produzione culturale 18 agosto 2022, n. 8940	Spesa per servizio di prestito interbibliotecario	14.321,86	Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Capitolo di bilancio 352000-002 Anno d'imputazione 2022
5	Determinazione del dirigente dell'Agenzia provinciale per le opere pubbliche 19 settembre 2022, n. 10090	Spesa per manutenzione straordinaria immobili	52.853,45	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Capitolo di bilancio 157550-004 Anno d'imputazione 2022
6	Determinazione del dirigente dell'Agenzia provinciale per le opere pubbliche 20 settembre 2022, n. 10102	Spesa per realizzazione pista ciclopedonale	1.642,12	Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Capitolo di bilancio 408500 Anno d'imputazione 2022
7	Determinazione del dirigente del servizio gestioni patrimoniali e logistica 22 settembre 2022, n. 10233	Spesa per canoni di locazione	44.225,00	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Capitolo di bilancio 151950 Anno d'imputazione 2022
8	Determinazione del dirigente dell'Agenzia provinciale per le opere pubbliche 30 settembre 2022, n. 10572	Spesa per realizzazione sottopasso ciclopedonale	15.860,00	Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Capitolo di bilancio 408500 Anno d'imputazione 2022

N.	Estremi dell'atto	Sintesi dell'oggetto	Importo in euro	Missione - programma Capitolo di bilancio Anno d'imputazione
9	Determinazione del dirigente del servizio attività educative per l'infanzia 5 ottobre 2022, n. 10689	Spesa per di incarico formazione	1.244,40	Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 Istruzione prescolastica Capitolo di bilancio 250500-001 Anno d'imputazione 2022
10	Determinazione del dirigente del dipartimento salute e politiche sociali 2 novembre 2022, n. 11694	Spesa per commissione	661,31	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Capitolo di bilancio 905400-004 Anno d'imputazione 2022